

Pubblicato il 27/08/2025

N. 03000/2025 REG.PROV.CAU.

N. 06426/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6426 del 2025, proposto da [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED], con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cervia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione prima) n. 210 del 25 luglio 2025, resa tra le parti, che ha respinto l'istanza cautelare contestuale al ricorso n.889/2025 R.G. proposto per l'annullamento:

dell'ordinanza 3 luglio 2025 n.23, con la quale il Sindaco del Comune di Cervia ha emanato integrazioni alle disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti elettroacustici da parte delle attività commerciali situate nella zona A di tutela della qualità del turismo, nella parte in cui consente alle stesse il solo utilizzo di impianti elettroacustici con le caratteristiche di musica di sottofondo nel rispetto dei limiti assoluti della classificazione acustica e inibisce a partire dalle ore 1.00 ogni attività musicale, il tutto per il periodo dal 4 luglio 2025 al 31 agosto 2025;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cervia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Considerato che:

- la ██████████ ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare l'ordinanza cautelare del T.a.r. per l'Emilia Romagna n. 210 del 31 luglio 2025 che ha respinto l'istanza di sospensione dell'ordinanza del Sindaco di Cervia n. 23 del 3 luglio 2025 con cui veniva consentito l'utilizzo esclusivamente di impianti elettroacustici con le caratteristiche di musica di sottofondo nel rispetto dei limiti assoluti della classificazione acustica ed inibita a partire dalle ore 1.00 ogni attività musicale per un periodo dal 4 luglio al 31 agosto 2025;
- a sostegno della sua domanda, la società appellante ha sostenuto, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento contingibile e urgente, deducendo l'assenza di qualsiasi violazione dei limiti differenziali da parte sua e l'impossibilità per l'Amministrazione di adottare in materia misure "permanenti", destinate a valere per l'intera stagione estiva;
- si è costituito il Comune di Cervia eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello cautelare;

Ritenuto che:

- l'appello cautelare non sia, allo stato, suscettibile di essere accolto, in ragione dell'insussistenza del requisito del *periculum in mora*, inteso come rischio imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile per l'appellante;
- come già evidenziato nel decreto di rigetto dell'istanza cautelare in via provvisoria, l'appellante, essendo titolare di un bar in cui la diffusione sonora rappresenta un elemento accessorio, non subisca in via diretta dal provvedimento impugnato un danno tale da incidere in modo intollerabile sullo svolgimento della sua principale attività, vista anche la prossimità della scadenza del 31 agosto 2025;
- del resto, rientri a pieno tra i compiti dell'Amministrazione comunale quello di contemperare ragionevolmente i vari interessi in gioco e adottare idonee misure tese a salvaguardare la vivibilità delle zone maggiormente interessate dall'afflusso turistico e la "qualità" del turismo stesso;
- l'appello debba, dunque, essere respinto;
- per la particolarità della fattispecie le spese dell'appello cautelare possano essere comunque compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) respinge l'appello avverso l'ordinanza cautelare del T.a.r. n. 210/2025.

Compensa le spese dell'appello cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO